

tanto, molte delle osservazioni formulate dal VII Comitato con riguardo allo schema di decreto legislativo n. 373 siano da ritenersi superate, appare doveroso in questa sede evidenziare alcuni aspetti dell'originario commento che hanno mantenuto caratteristiche di attualità.

Con la normativa attualmente vigente, si ritiene generalmente che l'azione di prevenzione non abbia il carattere dell'obbligatorietà. Solo una dottrina minoritaria, afferma il contrario argomentando: *a)* dall'articolo 23-*bis* della legge n. 646/82 secondo il quale, quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di associazione di tipo mafioso, il Pubblico Ministero deve darne comunicazione senza ritardo al Procuratore della Repubblica competente a promuovere il procedimento di prevenzione, ed il giudice penale deve trasmettere gli atti rilevanti ai fini del procedimento di prevenzione al giudice davanti a cui si svolge; *b)* dall'articolo 2-*bis*, primo comma, della legge n. 575/65 che attribuisce, senza alcun margine discrezionale, al Questore, al Procuratore della Repubblica distrettuale e al Direttore della D.I.A. il compito di svolgere le indagini patrimoniali preliminari all'iniziativa di prevenzione. Sia nello schema di decreto legislativo n. 373 che nel testo definitivo del Codice antimafia non si rinviene tuttavia alcuna disposizione che renda l'azione di prevenzione obbligatoria. Anche in mancanza di un principio costituzionale analogo a quello dell'azione penale la previsione dell'obbligatorietà dell'azione di prevenzione, eviterebbe però interpretazioni alternative e soprattutto disuguaglianze del sistema prevenzionistico.

Nel sistema vigente, anche a seguito delle innovazioni introdotte dal «decreto sicurezza», l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, attribuisce la competenza a formulare la proposta che dà avvio al relativo procedimento al Procuratore Nazionale Antimafia, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona indiziata, al Questore e al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. L'esigenza di potenziamento dell'azione antimafia con l'attribuzione ad una pluralità di soggetti della proposta di prevenzione non ha trovato, tuttavia, adeguata concretizzazione normativa. Il potere di svolgere le indagini e richiedere le misure patrimoniali è stato, infatti, attribuito al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, e non anche alla Direzione Distrettuale Antimafia, le cui attribuzioni, fissate dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), non sono state modificate ed espressamente estese alle misure di prevenzione.

L'articolo 15 della bozza del codice antimafia ricognitivo della disciplina vigente non ha presentato alcuna modifica integrativa della lacuna e non ha disciplinato il relativo coordinamento tra gli organi investigativi al fine di razionalizzare il sistema e di evitare diversi filoni investigativi con dispendio di energie.

Mancava inoltre nello schema di decreto (e tale situazione si è riproposta nel testo definitivo) un riferimento ad un termine per le indagini da parte degli organi investigativi. L'omissione rischia di creare un uso non controllabile del potere dell'azione di prevenzione. Detta previsione, pe-

raltro, sarebbe in sintonia con il secondo comma dell'articolo 111 Cost. che sancisce il principio della «ragionevole durata del processo». In particolare, la normativa vigente non stabilisce alcun limite temporale per le indagini finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione (eccetto che nel caso in cui riguardino i soggetti conviventi con il proposto). L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora divenuto articolo 7 del codice) prevede solo un termine ordinatorio di trenta giorni per la decisione, del Tribunale, ed analoghi termini sono previsti per i giudizi di impugnazione innanzi alla Corte di Appello ed alla Corte di Cassazione (ora articolo 10 del T.U.). Il nuovo testo del decreto, pur introducendo termini delle fasi di merito, nulla di innovativo ha previsto sul termine per le indagini che garantirebbe l'interessato da eventuali abusi della giurisdizione.

4.7. I pareri delle Commissioni di merito di Camera e Senato allo schema di decreto legislativo

Il 2 agosto 2011 la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati procedeva al seguito dell'esame ed alla conclusione dei lavori concernenti il parere allo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).

L'on. Napoli, relatrice del provvedimento, prima di illustrare la proposta di parere sottolineava come la stessa era emersa attraverso le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, nell'ambito del quale erano stati sentiti il dott. Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, il dott. Antonio Balsamo, magistrato della Corte di cassazione, rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché rappresentanti di *Libera* – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, della Fondazione Rocco Chinnici, del Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre *onlus* e di Avviso pubblico – Enti locali per la formazione civile contro le mafie, il dott. Francesco Menditto, giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, e rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati. In particolare, precisava l'on. Napoli, la proposta di parere teneva conto dei rilievi fatti da coloro che applicano quotidianamente le disposizioni confluite nel codice antimafia e che quindi sono in grado di evidenziarne le eventuali lacune. A tale proposito ricordava a titolo esemplificativo l'audizione del dott. Menditto che era servita a porre in rilievo una serie di questioni meramente tecniche relative alle misure di prevenzione che erano poi state utilizzate per formulare la proposta di parere.

Sempre l'on. Napoli dichiarava di aver utilizzato lo strumento delle condizioni anziché quello delle osservazioni in quanto il contenuto dei rilievi era tale da non poter rimettere al Governo la valutazione dell'opportunità del loro accoglimento, essendo stati tali rilievi volti a colmare lacune che in alcuni casi presentavano forti profili di incostituzionalità. Riteneva, quindi, opportuno precisare che la sua proposta di parere non do-

veva essere intesa per l'ampio numero di condizioni come un atto contro il Governo, quanto piuttosto come una sorta di aiuto che il Parlamento intendeva dare al Governo affinché la delega venisse esercitata correttamente.

La Commissione Giustizia, quindi, esaminato lo schema di decreto legislativo, condividendo in ogni suo punto il parere espresso dal Comitato per la legislazione e i rilievi espressi dalla Commissione Affari Costituzionali approvava, con l'eccezione dei parlamentari dell'Italia dei valori, la proposta di parere del relatore con alcune riformulazioni.

In data 3 agosto 2011, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato concludevano a loro volta l'esame dello schema di decreto legislativo sul codice delle leggi antimafia, approvando un parere favorevole con osservazioni e condizioni, sostanzialmente simile a quello approvato dalla Commissione di merito alla Camera dei deputati.

Il primo parere conteneva 66 osservazioni motivate e 45 condizioni che il Governo era invitato a osservare per una valutazione favorevole dello schema di decreto.

Con particolare riferimento alla materia penale, sia sostanziale che processuale, il parere evidenziava che lo schema di decreto, anche in ragione di una portata innovativa limitata dei principi e criteri direttivi dettati dalla delega per tale materia, non appariva esaustivo dell'intero sistema normativo antimafia. La Commissione Giustizia osservava che nel Libro I erano contenute soltanto le norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, con esclusione di tutte quelle disposizioni ritenute compiutamente e inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, ritenute necessarie per evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme.

Inoltre, la Commissione Giustizia osservava che pur dato atto dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, non si poteva non evidenziare come la soluzione adottata potrebbe comportare notevoli problemi interpretativi nell'applicazione delle norme sostanziali che venivano estrapolate dal contesto codicistico di riferimento, nonché delle norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in diverse disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992).

In relazione al Libro I, veniva rilevato che lo stesso, per quanto diretto a contenere, secondo la sua intitolazione, le disposizioni relative ad una materia estremamente complessa come quella della criminalità organizzata di tipo mafioso, si componeva di soli 10 articoli che riproducevano: la formulazione dei tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza); le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto-legge n. 306/92 e legge n. 55/90) sulle attività

che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni). Pertanto la scelta di tralasciare tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale rischiava di determinare una «stratificazione» normativa con la creazione di una ulteriore «specie» di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel *nuovo codice antimafia* con la contestuale permanenza di quelli «originari» applicabili ad una più ampia platea di reati.

Veniva, altresì, rilevato che nello schema del decreto legislativo, secondo una scelta che rischiava di determinare gravi conseguenze applicative, non erano state abrogate esplicitamente tutte le norme vigenti riprodotte e risultanti incompatibili con lo stesso. Infatti, l'articolo 128 dello schema si limitava ad affermare che dalla data di entrata in vigore del decreto, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendevano rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto.

Per quanto evidenziato la II Commissione Giustizia riteneva opportuno la soppressione degli articoli da 1 a 10 limitando il decreto legislativo alle sole misure di prevenzione e rinviando ad un ulteriore decreto legislativo il riordino della materia di cui al Libro I.

La Commissione Giustizia, oltre a ciò, registrava anche l'assenza di disposizioni (o di rinvio alle norme esistenti) in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, sia con riferimento alle misure di protezione che ai benefici penitenziari, nonché in materia di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* O.P., di colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-*bis* O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata) e di criminalità organizzata transnazionale di cui alla legge n. 146/2006.

Sempre per la Commissione sarebbe stato opportuno inserire nel codice anche le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sugli accessi ai cantieri, sulla rescissione dei contratti pubblici di appalto e sull'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denuncia di estorsione, sui delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sugli agenti sottocopertura, sui ritardati arresti e sequestri, sulle competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, sull'antiracket e antiusura e sulle vittime di mafia.

In relazione al Libro II, in particolare, veniva rilevato che non appariva condivisibile l'equiparazione di cui all'articolo 14 tra le diverse figure di pericolosità delineate, in quanto non si teneva conto di una ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (c.d. pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (c.d. pericolosità semplice), desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca (articoli 43 e 44), sottolineando che la diversa natura della pericolosità richiede una disciplina più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso, specificamente attraverso l'obbligatorietà dell'obbligo di soggiorno e dell'imposizione della cauzione come oggi previsto.

Sullo stesso Libro, tra l'altro, veniva posta particolare attenzione all'articolo 28, che per la Commissione, in violazione della delega, prevede che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante «*al momento della richiesta della misura di prevenzione*». Il testo proposto consentiva di ritenere che l'applicazione della misura patrimoniale fosse svincolata totalmente dall'esistenza (se pur non più esistente o tale da non consentire l'applicazione della misura personale) della pericolosità del soggetto, introducendo sostanzialmente un'ipotesi di espropriazione del bene fondata esclusivamente sui presupposti oggettivi del sequestro e della confisca che, naturalmente avrebbe imposto di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Anche gli articoli da 45 a 54 a parere della Commissione andavano modificati per colmare, anche con riferimento alle competenze dell'Agenzia Nazionale, la fase dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati al fine di consentire migliori e più utili risultati alle amministrazioni giudiziarie.

Per la Commissione Giustizia appariva meritevole di modifiche anche la parte relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75), essendo innegabile l'esigenza di tutela dei titolari di diritti reali e di garanzia sui beni confiscati e sequestrati, acquisiti precedentemente al provvedimento ablativo, ricordando che la legislazione più recente ha sancito la prevalenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto alle iniziative giudiziarie che il terzo possa promuovere o avere promosso in sede civile, consentendo al terzo stesso di «convogliare» le sue pretese nel procedimento di prevenzione. Sempre sull'argomento veniva precisato che era necessario anche evitare appesantimenti del procedimento di prevenzione derivanti dalla esigenza di accertare la buona fede dei terzi ovvero di rallentare o bloccare il procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente a causa di diritti di garanzia iscritti.

In relazione al libro IV sulle Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, quanto all'Agenzia Nazionale, la Commissione Giustizia sottolineava che occorre ribadire l'esigenza di procedere in maniera esaustiva nel momento in cui si sceglie di inserire nel Codice la predetta materia, senza fare quindi omissioni in ordine alla complessa normativa di riferimento.

Infine, in Relazione al libro V, recante modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento, la Commissione Giustizia osservava che l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevedeva il differimento esplicito per due norme, induceva a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione.

4.8. Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri, il 3 agosto 2011, approvava definitivamente, su proposta dei Ministri della giustizia e dell'Interno, il *Codice antimafia, delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia*.

La Presidenza del Consiglio con un proprio comunicato rappresentava che il testo raccoglieva tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornata secondo le prescrizioni della legge delega e prevedendo:

- la facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;

- la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; è altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini particolarmente complesse;

- l'introduzione della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); in tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;

- la disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica);

- la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela della buona fede;

- la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, per risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme sul procedimento di prevenzione;

- la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato; l'amministratore assume la qualità di sostituto d'imposta, paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all'esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;

– in materia di certificazione antimafia, il codice semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo.

Lo stesso comunicato precisava che il Consiglio dei Ministri aveva tenuto conto dei pareri resi dagli organi parlamentari (Comitato per la legislazione e Commissioni giustizia della Camera e del Senato) che avevano evidenziato la volontà di innovare l'ordinamento in maniera maggiormente significativa e aveva deciso di avviare una nuova iniziativa legislativa che coprisse l'intero spettro della disciplina sostanziale e processuale in materia di criminalità organizzata: dalle intercettazioni «giudiziarie», alla disciplina sui collaboratori e testimoni di giustizia, dal regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis*, ai colloqui investigativi speciali e alle attività di cooperazione giudiziaria con altri Stati nel settore della confisca. Per questo motivo, anche in considerazione dei limiti materiali della legge delega e la prossima scadenza del termine per il suo esercizio (settembre 2011), il Consiglio aveva deciso di stralciare le norme contenute nel Libro I del *nuovo codice antimafia* e di approntare un nuovo disegno di legge. Ciò al fine di evitare i rischi che una codificazione soltanto parziale – limitata cioè a talune norme – potesse determinare un'ulteriore «stratificazione» normativa in contrasto con gli obiettivi generali del Governo e con quelli della legge delega.

4.9. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia, è stato alla fine pubblicato sulla G.U. n. 226 del 28 settembre 2011 ed è entrato in vigore il 13 ottobre successivo.

Il decreto prevede l'adozione di un corpus unico di norme, suddiviso in quattro diversi libri:

- Libro I: Le misure di prevenzione;
- Libro II: La documentazione antimafia;
- Libro III: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Libro IV: Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.

Il Libro I, a sua volta, si compone di cinque distinti titoli:

- a) Le misure di prevenzione personali;
- b) Le misure di prevenzione patrimoniali;
- c) L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- d) La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali;
- e) Effetti, sanzioni e disposizioni finali.

Nei primi due titoli sono contenute tutte le norme attualmente vigenti in tema di applicazione ed esecuzione delle misure di prevenzione; gli articoli 1 e 4, in particolare, enumerano tutti i soggetti nei confronti dei quali potranno essere applicate le misure personali da parte, rispettivamente, del questore o dell'autorità giudiziaria, mentre l'articolo 16 svolge la medesima funzione con riguardo ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, al fine di armonizzare i molteplici testi di legge che, attraverso richiami normativi, consentono l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legge 575/65 anche ad altri soggetti, il decreto legislativo ha provveduto ad unificare dette categorie soggettive, con lo scopo di riconoscere la possibilità di applicare le misure stesse a tutti i soggetti nei confronti dei quali è possibile richiedere una misura di prevenzione personale.

Gli articoli 7 e 10 prevedono, invece, l'introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in udienza pubblica. La previsione è imposta, oltre che da uno specifico punto di delega, dalla recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che ha dichiarato la normativa nazionale non conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la necessaria facoltà per gli indagati di poter sempre scegliere che il procedimento venga svolto in pubblica udienza.

In attuazione di un dettagliato punto di delega, il decreto legislativo (articoli 24, commi 2 e 27, comma 6) prevede anche una precisa scansione temporale del procedimento, tale da garantire la speditezza dello stesso in uno con le necessarie garanzie del proposto: si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. È altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse.

L'articolo 28 disciplina la revocazione della confisca di prevenzione. L'assenza di una specifica normativa sul punto ha, infatti, indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo cui la revoca di cui all'articolo 7 della legge n. 1423/1956 svolga, per i partecipanti al procedimento di prevenzione, altrimenti privi di diverso rimedio, anche una funzione vicariante quella riservata, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, alla revisione, esclusa dalla giurisprudenza per i procedimenti di prevenzione. Ciò sarebbe possibile in quanto la revoca può essere esperita non solo con efficacia *ex nunc*, per l'essere venuti meno i presupposti di applicazione della misura di prevenzione (ad esempio: la pericolosità sociale del sottoposto), ma anche per far valere difetti genetici del provvedimento applicativo. Tuttavia, per effetto della possibilità per gli incisi di proporre la revoca/revisione della confisca e per i terzi estranei al procedimento di proporre incidente di esecuzione, i soggetti in favore dei quali sono stati destinati i beni confiscati (nella maggior parte dei

casi i comuni) si trovano nell'impossibilità di investire sui compendi confiscati, in funzione del loro riutilizzo per finalità sociali, in ragione della continua presentazione di istanze di revoca, che rendono il giudicato di prevenzione, per così dire, instabile. A ciò si aggiunga il rischio che, tramite interposizioni fittizie, spesso difficilmente dimostrabili, i beni confiscati possano rientrare nella disponibilità degli ablati. Per questo il decreto legislativo cerca di fornire una disciplina compiuta, che da un lato assicuri agli interessati le necessarie garanzie, dall'altra consenta alla confisca di conservare, dopo la sua «definitività», il connotato della «irreversibilità».

Il principio che ispira tutto il provvedimento è che quando un bene è stato confiscato con provvedimento definitivo, esso non possa più essere retrocesso ed eventuali ipotesi soddisfatorie dei diritti del sottoposto o di terzi potranno avvenire esclusivamente «per equivalente».

Da sottolineare come con riferimento a tale aspetto la Cassazione abbia aperto uno spiraglio significativo: dopo avere evidenziato le similitudini tra la confisca di prevenzione e l'espropriazione per pubblica utilità, la sentenza delle Sezioni Unite del 2007 ha infatti parlato esplicitamente dell'«*insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoniale*».

E proprio come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, nel decreto legislativo è stato previsto che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca, l'interessato abbia titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene, quale risultante dalle relazioni di stime dell'amministratore giudiziario. Il bene, pertanto, con la confisca definitiva entrerà a far parte del patrimonio dello Stato privo di oneri o pesi.

Il decreto legislativo ha inoltre ritenuto di prevedere una disciplina unica che accomuni soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di prevenzione e terzi che vantano diritti sul bene, superando il doppio binario «revoca/incidente di prevenzione».

Quest'ultima disciplina ricalca sostanzialmente quella dell'articolo 630 del codice di procedura penale, prevedendo che la revocazione possa essere proposta, al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura:

- in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
- quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
- quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

È stato, inoltre, previsto che la richiesta di revocazione debba essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui sopra, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile e che la revoca-

zione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente.

Nel decreto legislativo con l'articolo 29 è stata, poi, disciplinata l'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi, per il fatto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Pertanto, in caso di coesistenza dei due sequestri, è stato ritenuto prevalente il sequestro di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

In particolare il decreto legislativo prevede che:

- il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in seno ad un procedimento penale;
- nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione si proceda all'amministrazione e gestione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto;
- in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
- in ogni caso la confisca intervenuta successivamente venga trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal decreto.

Le rimanenti disposizioni dei primi due titoli non sono innovative, ma costituiscono semplice riorganizzazione di previsioni già vigenti.

Il titolo III, invece, raccoglie tutte le disposizioni vigenti in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la materia è suddivisa in quattro distinti capi, tre dei quali (quelli interenti l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) meramente ricognitivi della attuale normativa, mentre il quarto attua i principi di delega relativi al regime fiscale da applicarsi con riferimento ai beni sequestrati.

Il titolo IV, a sua volta, dà attuazione alla delega disciplinando la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione e, conseguentemente, regolando la disciplina dei rapporti pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro, disciplinando anche l'ipotesi della coesistenza delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca con le procedure esecutive e le procedure concorsuali.

Un particolare riferimento va, inoltre, fatto all'articolo 52 che enuclea le condizioni sussistendo le quali i diritti di credito dei terzi, comunque anteriori al sequestro e documentati con atto avente data certa, possono ricevere tutela pur in presenza di confisca definitiva. La finalità della norma è quella di garantire l'effettività della misura reale, escludendo che sia sufficiente un controllo estrinseco del diritto di credito e rendendo invece necessario l'accertamento dell'estraneità del terzo all'attività delittuosa del proprio debitore. La tutela dei terzi viene dunque assicurata evitando il rischio che il proposto possa avvalersi di prestanomi che vantino

fittiziamente diritti sui beni sottoposti alla misura reale, al fine di riottenne il controllo. Nella stessa disposizione (articolo 52, comma 3) vengono delineati i criteri di giudizio per la valutazione della buona fede del terzo.

Si precisa, inoltre, che con il decreto legislativo viene introdotta la regola con la quale la sola confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento, ovvero l'estinzione di diritti reali di godimento sui beni medesimi. La compressione del diritto dei terzi è funzionale a mantenere il bene libero da pesi in vista della sua destinazione, una volta acquisito al patrimonio dello Stato.

L'articolo 53 sancisce il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro fissandolo, come disposto dalla legge delega, nel 70 per cento del valore dei beni dalla stima redatta dall'amministratore giudiziario.

L'articolo 56 attua la delega nella parte in cui si richiede che vengano disciplinati i rapporti pendenti alla data della esecuzione del sequestro di prevenzione, facendo salve le norme relative ai rapporti altrimenti disciplinati (così per le ipotesi dei contratti aventi ad oggetto diritti reali e diritti personali di godimento per cui è previsto un regime speciale in considerazione della loro inerenza sul bene vincolato).

Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita viene confermata la regola generale del diritto per il promissario acquirente di far valere il proprio credito nella procedura di verifica e pagamento dei crediti, specificando – in analogia a quanto previsto nella procedura fallimentare – che il promissario acquirente gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-*bis* del codice civile, seppur a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro; precisando che in caso di scioglimento del contratto preliminare non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.

Il capo II, composto di sei articoli, introduce l'attività di accertamento dei diritti dei terzi secondo un modello che ricalca quello dell'accertamento dei crediti e dei diritti nel passivo fallimentare. Il procedimento viene svolto con l'ausilio dell'amministratore e sotto la direzione del giudice delegato. È pertanto prevista la formazione, da parte dell'amministratore giudiziario, dell'elenco dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni oggetto di misura di prevenzione; la conseguente fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di insinuazione e di una successiva data per l'esame delle domande proposte secondo un contenuto analiticamente disciplinato.

Il capo III è indirizzato a disciplinare i controversi rapporti tra misure di prevenzione e fallimento dell'imprenditore i cui beni siano stati attinti da sequestro, distinguendo l'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento segua il sequestro già disposto su alcuni o su tutti i beni dell'imprenditore, da quella in cui la procedura concorsuale preceda il vincolo di prevenzione.

Nel primo caso è conferita al pubblico ministero specifica legittimazione a richiedere il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano

sottoposti a sequestro o a confisca, laddove emerga dalle indicazioni dell'amministratore giudiziario, che gestisce l'azienda sequestrata, la sussistenza di uno stato di insolvenza. Al pubblico ministero è espressamente conferita legittimazione a chiedere al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 della legge fallimentare ove l'azienda sequestrata riguardi soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

In entrambi i casi opera il principio, espressamente indicato dal legislatore delegante, della sottrazione dei beni sottoposti alla prevenzione rispetto alla massa fallimentare. Esso trova attuazione mediante un duplice meccanismo che tiene conto delle scadenze temporali in cui intervengono le diverse procedure: nel caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro o alla confisca, lo spossessamento dell'imprenditore-proposto è escluso per i beni già sottoposti alla gestione dell'amministratore giudiziario; ove invece la dichiarazione di fallimento preceda l'applicazione della misura di prevenzione su beni dell'imprenditore insolvente, l'ufficio fallimentare è chiamato ad effettuare una operazione di separazione dei beni già acquisiti alla massa per la consegna degli stessi, in quanto attinti da sequestro di prevenzione, all'amministratore giudiziario.

In caso di revoca del sequestro o della confisca e ove il fallimento sia ancora aperto, si prevede che i beni liberati dal vincolo di prevenzione vengano acquisiti alla massa fallimentare; ove il fallimento fosse stato già chiuso, è prevista la riapertura anche su iniziativa del pubblico ministero.

Il titolo V, infine, contiene tutte le norme che disciplinano gli effetti delle misure di prevenzione e le sanzioni connesse alle predette misure.

Il Libro II compendia l'attuale normativa in tema di documentazione antimafia, modificando la stessa in ragione dei principi di delega contenuti nell'articolo 2 della legge n. 136/2010; l'esigenza di disporre di strumenti sempre più efficaci per il contrasto della criminalità organizzata non può, infatti, prescindere dalla riforma del sistema relativo alle certificazioni antimafia, la cui attuale disciplina è, però, il frutto di un'evidente successione di norme spesso non ben coordinate fra loro.

Pertanto, la nuova disciplina intende calibrare maggiormente gli accertamenti antimafia sui soggetti che intendono contrattare con la pubblica amministrazione o ricevere contributi od erogazioni pubbliche anche comunitarie.

La relazione al decreto legislativo puntualmente precisa che l'esperienza di questi anni ha dimostrato un'evoluzione delle modalità di eterodirezione dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata, che non si limita più a controllare direttamente il consiglio di amministrazione o le quote sociali ma, sempre più spesso, introduce suoi «referenti» all'interno degli organi di controllo dell'attività d'impresa. Conseguentemente le cautele antimafia sono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile (oltre ai già previsti organi di governance della società).

In questo contesto assume particolare rilevanza l'istituto delle *informazioni del prefetto* che, sulla base dell'esperienza maturata sul territorio dalle prefetture, si è rivelato strumento maggiormente idoneo – rispetto alle comunicazioni – a realizzare un sistema di controllo preventivo-amministrativo sul pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.

A tale proposito, è stato aggiornato, ampliandolo, l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre alle fattispecie già contemplate dalla previgente normativa, nuove ipotesi suggerite dall'esame delle condotte tenute in questi anni dagli esponenti della criminalità organizzata. Con il decreto legislativo viene abrogato l'istituto delle c.d. *informazioni suppletive atipiche* previsto dall'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e viene introdotta una norma di chiusura che, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, conferisce al prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza del condizionamento mafioso, anche indiretto, dell'attività d'impresa⁸⁷.

⁸⁷ L'articolo 91 detta la disciplina dell'informazione antimafia riproponendo il sistema delle soglie di valore, i cui importi sono fissati in euro 150.000. Viene mantenuto il divieto di frazionamento mentre l'obbligo per la stazione appaltante di richiedere le informazioni al prefetto viene anticipato al momento dell'aggiudicazione del contratto. Nel caso di subcontratto, tale richiesta deve essere inoltrata nei trenta giorni antecedenti alla relativa stipula. È stata introdotta, infine, una norma di chiusura che ha inteso superare la previgente disciplina dell'istituto delle informazioni c.d. supplementari atipiche, previsto dall'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, che – in assenza di specifici protocolli d'intesa – rimetteva ad una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa il conseguente effetto interdittivo. La nuova disposizione, invece, attribuisce alla responsabilità del prefetto la valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell'informazione interdittiva, proponendosi l'obiettivo di conferire maggiore concretezza agli elementi oggetto di valutazione.

L'articolo 92, analogamente a quanto previsto per la comunicazione, prevede il rilascio dell'informazione in via immediata salvo che, dalla consultazione della banca dati e salva l'applicazione della norma di cui al comma 7 del precedente articolo 91, emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa desunto dalle situazioni di cui all'articolo 84, comma 4. In tal caso fissa il termine per il rilascio in quarantacinque giorni. Rimane immutata la disciplina previgente in presenza di verifiche di particolare complessità e nei casi di urgenza.

L'articolo 93, recependo integralmente il contenuto del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, disciplina le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici. In particolare, il comma 2 chiarisce che sono imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, qualunque sia l'importo dei relativi contratti e subcontratti. La norma definisce puntualmente la procedura, prevedendo anche l'eventuale audizione dell'interessato e l'inserimento, con criteri e modalità standardizzati, dei dati acquisiti nel corso degli accessi all'Interno del sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 94 definisce gli effetti delle informazioni del prefetto, confermando la previgente disciplina secondo la quale il rilascio dell'informazione interdittiva comporta il di-

Occorre precisare che al fine di privilegiare il ricorso alle informazioni del prefetto, con l'emanazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante «*Norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici*» era già stato previsto che tutti i soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione dell'opera, sono sottoposti al regime delle informazioni, indipendentemente dal valore dei relativi contratti o subcontratti.

Infine, il punto cardine di questa innovativa impostazione delle verifiche antimafia consiste nella realizzazione di un sistema integrato dei dati, conseguito tramite l'istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente una forma costante di monitoraggio delle imprese. In concreto, l'accertamento sull'insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, attraverso il collegamento telematico con la banca dati realizzato nel rispetto delle garanzie a tutela della sicurezza dell'accesso ai dati in essa contenuti.

L'istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia⁸⁸, rappresenta quindi l'innovazione più incisiva del corpus normativo vigente, in quanto è tramite questa che si realizza l'obiettivo di semplificare l'attuale sistema delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con evidenti ricadute positive in termini di celerità e di efficienza⁸⁹.

viato, per le amministrazioni interessate, di stipulare, approvare e autorizzare i contratti e subcontratti, e di autorizzare, rilasciare e consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso in cui l'accertamento di dette circostanze sia successivo alla stipula del contratto o al rilascio degli atti autorizzatori, il decreto legislativo inasprisce gli effetti dell'informazione prevedendo l'obbligo e non più la facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto o di revocare i provvedimenti concessori, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Sulla scorta della sperimentazione avviata con la stipula dei più recenti protocolli d'intesa – nei quali è stata prevista la caducazione automatica del contratto in caso di verifica antimafia interdittiva, effettuata successivamente alla stipula – si è ritenuto di far prevalere l'interesse pubblico sotteso ai poteri interdittivi antimafia, il cui sacrificio può risultare giustificato solo quando stringenti ragioni di opportunità e convenienza amministrativa richiedano di non interrompere un servizio ritenuto essenziale, difficilmente sostituibile in tempi rapidi, o di completare un'opera in corso di ultimazione. Pertanto, alla previsione generalizzata dell'effetto caducatorio immediato delle informazioni interdittive la norma pone due sole eccezioni, con riferimento alle ipotesi in cui il lavoro sia in fase di ultimazione ovvero, trattandosi di servizio ritenuto essenziale, il contraente non possa essere sostituito in tempi celeri. L'ultimo comma dell'articolo 94 prevede l'emissione dell'informazione interdittiva, con effetto caducatorio ex post, qualora gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazioni mafiose siano emersi a seguito degli accessi disposti dal prefetto ai sensi dell'articolo 93.

⁸⁸ La banca dati è collegata telematicamente con il CED (Centro Elaborazione Dati) di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.

⁸⁹ L'articolo 97 individua i soggetti che possono consultare il sistema informatico ai fini del rilascio della documentazione antimafia. In particolare, vengono in rilievo, oltre ai

In tema di enti locali il decreto legislativo interviene con gli articoli 100 e 101. In particolare l'articolo 100, in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo 2 della legge n. 136/2010, introduce il capo VI recante specifiche disposizioni per gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L., rafforzando le cautele volte a prevenire ulteriori fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso degli stessi enti, imponendo ai medesimi di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia prima della stipulazione, approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto ovvero prima del rilascio di qualsiasi erogazione o concessione, indipendentemente dal valore economico degli stessi.

L'articolo 101, invece, ai commi 1 e 2, prevede la facoltà, per l'ente locale sciolto ai sensi del citato articolo 143 del T.U.E.L. e per gli organi eletti in seguito allo scioglimento, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore, rispettivamente, alla durata in carica del commissario e degli organi elettivi.

Il Libro III si limita a compendiare le disposizioni vigenti in tema di Direzione nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le sole modifiche dettate dalla necessità di rendere il testo compatibile con la sua nuova collocazione.

Il libro, pertanto, risulta composto da due distinti titoli:

1. il primo, relativo alle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, raccoglie le vigenti disposizioni inerenti la Direzione distrettuale antimafia (articolo 70-*bis* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), la Procura nazionale antimafia (articoli 76-*bis*, 76-*ter*, 110-*bis* e 110-*ter* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia (articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410);

soggetti indicati nell'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto, le camere di commercio, industria e artigianato, gli ordini professionali e, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, la Direzione nazionale antimafia.

L'articolo 98 definisce il contenuto della banca dati, nella quale sono inserite le comunicazioni e le informazioni antimafia, sia liberatorie che interdittive. Tramite il collegamento con il sistema informatico costituito presso la D.I.A., è possibile consultare anche i dati acquisiti nel corso degli accessi, disposti dal prefetto, nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Ulteriore profilo di novità è costituito dalla possibilità che il sistema sia implementato anche con dati provenienti dall'estero.

L'articolo 99 demanda – previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali – ad uno o più regolamenti di organizzazione la disciplina delle modalità di funzionamento, di accesso, di autenticazione, di autorizzazione e di consultazione della banca dati, nonché quelle del suo collegamento con il CED interforze.

2. il secondo, invece, contiene tutte le disposizioni del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relative all'istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; le norme contenute nel medesimo decreto e volte a modificare la vigente legislazione in materia di misure di prevenzione, sono state inserite nel Libro I del codice, mentre quelle relative alle disposizioni transitorie ed alla copertura finanziaria sono refluite nel Libro IV.

Nel Libro IV, infine, sono raccolte tutte le norme transitorie, di coordinamento e di modifica della legislazione vigente rese necessarie a seguito dell'intera operazione di riordino derivante dall'entrata in vigore del codice antimafia; in particolare il decreto legislativo prevede:

- all'articolo 115: il coordinamento della disciplina prevista dall'articolo 23-*bis*, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, con le innovazioni dettate dal cd. decreto sicurezza in materia di competenza del procuratore «distrettuale» a proporre le richieste di misura di prevenzione per soggetti indagati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p.;

- all'articolo 116: il rinvio, dalla data di entrata in vigore del decreto, di tutte le norme vigenti che richiamino le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alle corrispondenti disposizioni del codice;

- all'articolo 117: la disciplina transitoria. Al comma 1 si prevede che le norme contenute nel libro I non trovino applicazione ai procedimenti di prevenzione in relazione ai quali sia già stata presentata la proposta di applicazione al momento dell'entrata in vigore del codice; le successive disposizioni contengono la disciplina transitoria già prevista dal decreto-legge n. 4/2010 in relazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

- all'articolo 118: le norme di copertura finanziaria relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

- all'articolo 119: si prevede che le disposizioni relative alla documentazione antimafia contenute nel libro II, capi I, II, III e IV entrino in vigore decorsi due anni dalla data di pubblicazione del regolamento (o dell'ultimo dei regolamenti) di cui all'articolo 99, comma 1;

- all'articolo 120: è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni confluite nel codice e della normativa comunque incompatibile con la disciplina dettata dal medesimo codice.

La relazione illustrativa al decreto legislativo inoltre precisa, con riferimento alle condizioni contenute nei pareri formulati dalle commissioni parlamentari, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, che in relazione alla disciplina del procedimento di prevenzione, contenuta nel Libro I, numerose richieste di modifica dello schema di decreto legislativo non sono state accolte in quanto contrarie o,